



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-11-2019 (punto N 10)

Delibera N 1332 del 04-11-2019

Proponente
STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Stefano ROMAGNOLI
Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA
Oggetto

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione invernale per il 2020, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando, per quanto riguarda le vendite di fine stagione invernale, la data di inizio nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

Preso atto che la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha annualmente confermato i contenuti del citato provvedimento interregionale, in accordo con i rappresentanti nazionali delle Associazioni di categoria;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione e che, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2020, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania, stabilendone la durata in sessanta giorni;

Preso atto che, nell'anno 2020, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il 4 gennaio;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2020, nella data del 4 gennaio 2020 (primo giorno feriale antecedente l'Epifania) l'inizio delle vendite di fine stagione invernale;

2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
STEFANO ROMAGNOLI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE